

Legge regionale 03 dicembre 2007 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 09/08/2022

Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo.

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dell'articolo 45 della Costituzione, riconosce il ruolo e la funzione sociale ed economica che la cooperazione esercita nel territorio.

2. La Regione, attraverso la presente legge:

a) diffonde i principi e i valori della cultura cooperativa e disciplina gli interventi finalizzati alla promozione, al sostegno e al consolidamento del movimento cooperativo e delle sue forme associative;

b) pone lo sviluppo della cooperazione fra gli obiettivi prioritari da perseguire e ne assicura con gli opportuni controlli il carattere e le finalità;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito per la sua azione di sistema nello sviluppo locale;

d) disciplina le attribuzioni trasferite in materia di vigilanza e di tutela sulle società cooperative, sui loro consorzi e sugli altri enti mutualistici con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 808 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia in materia di cooperazione e vigilanza sulle cooperative), e con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).